



**AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI  
CATANIA S.p.A.**

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E/O  
EQUIVALENTI PER AUTOBUS E I VEICOLI  
AZIENDALI CON MOTORE MENARINI E  
BREDAMENARINIBUS PER LA DURATA DI ANNI  
UNO RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI UNO.  
CIG: 8657391110**

## **1) OGGETTO DELLA GARA**

Fornitura di ricambi originali e/o equivalenti per autobus e i veicoli aziendali con motore Menarini e Bredamenarinibus per la durata di anni uno rinnovabile per ulteriori anni uno.

## **2) DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA**

Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.A., denominata da ora AMT.

## **3) DEFINIZIONI**

### **Pezzi di ricambio**

Per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.

### **Ricambi originali o di primo impianto**

Si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

### **Pezzi di ricambio di qualità equivalente**

I pezzi di ricambio di qualità equivalente sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
- caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una almeno pari durata in esercizio,

Per tutti i ricambi, siano essi originali o equivalenti, occorre garantire costanza della qualità dei ricambi per tutta la durata della fornitura.

## **Fabbricante del ricambio**

Per fabbricante si intende “*la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica soggetti all’omologazione*”.

Il Fabbricante del ricambio è, pertanto, colui che realizza il ricambio sotto le proprie direttive, immettendolo nel mercato a proprio nome e sotto la propria responsabilità ne certifica la conformità di produzione. A tal fine è in possesso di almeno una delle condizioni indicate nel seguito:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo di qualità del processo produttivo e dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

## **4) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione necessaria ai fini dell’ammissione alla gara deve essere prodotta in sede di presentazione della documentazione amministrativa. Il soccorso istruttorio può essere ammesso alle condizioni di cui all’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici.

### **4.1 Ricambi originali**

Per i ricambi originali, all’interno del plico telematico contenente la Documentazione Amministrativa, per ciascun ricambio, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Dichiarazione dell’operatore economico che fornirà materiale originale (compilando la tabella 1). Si rammenta che il materiale c.d. di primo impianto è equiparato al materiale originale.
2. Generalità del fabbricante del ricambio e Paese di produzione ai fini della verifica di cui all’art. 137 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il codice di riferimento del ricambio offerto e la sua descrizione, se diverso da quello indicato nella tabella 1
4. Dichiarazione del possesso del certificato di omologazione per i prodotti per i quali è obbligatorio, accompagnata da dichiarazione di impegno alla relativa produzione documentale su richiesta della Azienda.

5. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti pubblici, indicante la percentuale massima di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Nel caso in cui l'Operatore economico, desiderasse, in caso di aggiudicazione, fornire anche ricambi equivalenti, lo stesso dovrà indicare quali ricambi fornirà come equivalenti e relativamente a questi dovrà fornire, unitamente ai documenti di gara, quanto previsto nel successivo paragrafo "*Ricambi di qualità equivalenti*".

#### **4.2 Ricambi di qualità equivalente**

Per i ricambi equivalenti, all'interno del plico telematico contenente la Documentazione Amministrativa, per ciascun ricambio, dovrà essere allegata la seguente documentazione.

##### **A. Per ciascun ricambio ovvero gruppi di questi**

1. Dichiarazione che fornirà ricambi di qualità equivalente (compilando e sottoscrivendo la tabella 1);
2. I codici part-number del prodotto offerto e del corrispondente ricambio originale (compilando e sottoscrivendo la tabella 1);
3. Dichiarazione del fabbricante, attestante:
  - ✓ la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale;
  - ✓ la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
  - ✓ il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

Le dichiarazioni sopra richieste dovranno riportare esplicita indicazione del/dei codice/i cui la dichiarazione si riferisce (Cfr. tabella 7.1.a – colonna m);

##### **B. Per ciascun fabbricante**

4. Indicazione delle generalità del fabbricante del ricambio e dichiarazione del fabbricante attestante tale sua qualità secondo la definizione contenuta nel paragrafo 3.
5. Generalità del fabbricante del ricambio e Paese di produzione ai fini della verifica di cui all'art. 137 del Codice dei contratti pubblici;
6. Copia del certificato del Fabbricante del ricambio equivalente ai sensi della ISO 9001:2015 con ambito di applicazione almeno della produzione.

##### **C. Per la fornitura complessiva**

7. Dichiarazione, ai sensi dell'art. 137 del D.lgs.50/2016, indicante la percentuale massima di prodotti provenienti dai paesi terzi;

8. Dichiarazione del possesso del certificato di omologazione per i prodotti per i quali è obbligatorio, accompagnata da dichiarazione di impegno alla relativa produzione documentale su richiesta della Azienda.
9. Dichiarazione di impegno a fornire la descrizione dei test e dei controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio e modalità di identificazione e tracciamento dei lotti di produzione.
10. Dichiarazione di impegno a garantire, per tutta la durata del contratto, il tempestivo aggiornamento dei cambi-codice conseguenti ad aggiornamenti/richiami/modifiche disposte dal Costruttore del veicolo per l'item in oggetto.
11. Dichiarazione di impegno dell'Operatore economico a fornire la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti.
12. Dichiarazione di impegno a fornire ricambi originali nel luogo dei ricambi equivalente, alle medesime condizioni contrattuali e senza nessun onere aggiuntivo, qualora non venga fornita la documentazione tecnica di cui ai punti 9, 10 e 11.

## **5) DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA**

La documentazione relativa all'offerta economica è costituita dalle tabelle 2 – Offerta Economica -, debitamente compilate.

**Si raccomanda l'Operatore economico di verificare la perfetta coerenza della tabella 1 con la tabella 2 – offerta economica -.**

**Le tabelle dovranno essere fornite sia in formato excel che in pdf, firmate.**

### **Istruzioni per la compilazione della tabella 2 – Offerta Economica -**

**La Ditta partecipante alla gara** deve compilare le colonne successive. Si fa presente che le colonne f, ed g, non devono essere compilate nel caso in cui offra il ricambio originale della colonna c; si fa presente che le colonne h, i, ed l, non devono essere compilate nel caso in cui offra i ricambi cosiddetti di primo impianto:

- f) il nominativo del costruttore del cosiddetto “primo impianto”
- g) il codice ricambio del costruttore del cosiddetto “primo impianto”
- h) il nominativo del costruttore del ricambio equivalente offerto
- i) il codice ricambio del costruttore del ricambio equivalente offerto
- l) la descrizione del ricambio equivalente offerto
- m) identificativo allegato dichiarazione fabbricante

- n) lo sconto offerto sul prezzo a base d'asta
- o) il prezzo offerto per il ricambio
- p) il prezzo totale offerto, determinato come prezzo unitario ("o") moltiplicato per la quantità presunta d'acquisto ("e")

**NOTA BENE:**

- Il "Prezzo totale offerto" per ogni ricambio deve essere calcolato come prodotto del "Prezzo unitario offerto" per la "Q.tà" (quantità presunta di acquisto)
- L'importo "TOTALE OFFERTA" sarà calcolato come somma degli "p" "Prezzo totale offerto" e quindi di tutti i ricambi messi in gara
- La ditta concorrente dovrà compilare tutti i dati richiesti in tabella, pena l'esclusione dalla gara, senza tralasciarne alcuno
- Ogni prezzo unitario, pena l'esclusione, dovrà essere inferiore all'equivalente posto a base d'asta (questa nota va indicata esclusivamente se l'Azienda decide di definire i prezzi a base d'asta).
- La gara sarà aggiudicata al concorrente, regolarmente ammesso, che avrà offerto il valore più basso del "TOTALE OFFERTA" riportato in tabella, calcolato come sopra indicato.

**7) IMPORTO DELLA GARA**

L'importo della gara è fissato presuntivamente in €. 190.449,68 oltre IVA (compresa l'opzione di rinnovo) di cui in quanto a €. 95.224,84 quale importo a base d'asta per il periodo contrattuale di anni uno e quanto a €. 95.224,84 quale importo per l'eventuale opzione di rinnovo.

Alla scadenza naturale per primo anno di contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori anni uno, L'importo esatto dell'eventuale rinnovo sarà quello derivante dall'offerta economica presentata dalla Ditta aggiudicataria della presente procedura.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il suddetto importo viene definito presuntivo, in quanto i consumi di ricambi dipendono dalle necessità riparative e manutentive degli autobus, che non possono essere preventivamente definiti con esattezza.

La ditta aggiudicataria, è tenuta ad effettuare le forniture sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate nella tabella d'offerta, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver

diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta, fatta eccezione, per il corrispettivo equivalente alla quantità dei beni effettivamente forniti, ferme restando le medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

## **9) INFORMAZIONI PER LE DITTE CONCORRENTI**

L'AMT mette a disposizione di tutti i concorrenti i cataloghi ricambi degli autobus oggetto di questa gara, da cui sono stati ricavati i codici numerici dei ricambi di probabile acquisto nel corso dei dodici mesi di validità del contratto.

Le Ditte concorrenti dovranno consegnare, unitamente ai documenti di gara i listini delle case costruttrici dei ricambi offerti (sia originali, che equivalenti).

**In offerta le ditte partecipanti dovranno indicare lo sconto che applicheranno ad ogni listino o ad ogni gruppo merceologico o ad ogni ricambio, nel caso in cui l'AMT dovesse avere la necessità di acquistare ricambi non presenti nelle tabelle d'offerta e quindi al momento non previsti.**

L'AMT nel caso in cui avesse la necessità di acquistare ricambi non riportati nelle tabelle d'offerta (in quanto non previsti), ma presenti sui listini presentati, potrà decidere o meno di acquistare dall'aggiudicataria o da altri, a seguito di una valutazione dei prezzi e degli sconti offerti.

## **10) AGGIUDICAZIONE**

Per l'aggiudicazione si farà riferimento alla tabelle d'offerta.

Si aggiudicherà alla ditta che avrà offerto l'importo più basso.

## **11) STOCK DI RICAMBI A DISPOSIZIONE DELL'AMT PER PRONTA CONSEGNA**

La Ditta aggiudicataria si impegna a tenere a proprio carico e spese, a disposizione dell'AMT e dietro specifica richiesta, come pronta consegna entro 48 ore dall'ordine, costantemente e per tutto il periodo di validità del contratto, un quantitativo di ricambi per ogni tipologia di previsto acquisto, pari ad almeno un quarto di quello riportato da AMT nelle tabelle d'offerta (previsto acquisto), ripristinando le giacenze man mano che i ricambi vengono consegnati alla stessa.

Nel corso della validità del contratto l'AMT potrà comunque comunicare all'aggiudicataria quei consumi che potranno avere subito una sensibile modifica (positiva o negativa), per l'aggiornamento delle scorte da tenere a disposizione.

L'AMT si impegna a ritirare tutto il materiale tenuto a disposizione dalla ditta aggiudicataria, secondo le quantità sopra riportate, anche prima della scadenza del contratto.

I suddetti ricambi dovranno però essere consegnati entro 48 ore dalla richiesta (non sarà riconosciuto alcun aumento sui prezzi di aggiudicazione).

A consegna avvenuta la ditta aggiudicataria dovrà ripristinare la scorta entro max 15 giorni.

L'AMT si riserva comunque di richiedere all'aggiudicataria di tenere a disposizione quantitativi di materiali inferiori rispetto a quelli sopra riportati, senza che l'aggiudicataria possa eccepire alcunché. Qualora il calcolo matematico del quantitativo di ricambi da tenere a disposizione per pronta consegna (un quarto di quello di previsto acquisto) producesse un numero decimale, il valore sarà approssimato per eccesso al numero intero.

Per quei ricambi per i quali è previsto di norma, in fase riparativa, un quantitativo non unitario (ad esempio canne cilindro, pistoni, bronzine di banco, di biella, valvole, ecc.) il quantitativo trimestrale sarà approssimato per eccesso al multiplo (ad esempio se per un determinato ricambio una riparazione prevede normalmente un quantitativo pari a 6 ed il calcolo del consumo trimestrale dà il valore 8, il quantitativo da tenere a disposizione dovrà essere 12).

## **12) TERMINI DI CONSEGNA**

Il termine di consegna dei ricambi, per gli ordini di ripianamento del magazzino dell'AMT (non urgenti), non potrà superare i 20 giorni solari, conteggiati dalla data di emissione delle singole ordinazioni, che saranno anticipate via fax o mail.

Il termine di consegna dei ricambi tenuti a disposizione dalla ditta aggiudicataria per "pronta consegna" non potrà superare le 48 ore (domeniche e festivi esclusi) dalla data dell'ordine che verrà inoltrato anche via fax o via mail.

Eventuali altri ricambi urgenti (non "pronta consegna") dovranno comunque essere consegnati entro 7 giorni (domeniche e festivi esclusi) dalla data dell'ordine che verrà inoltrato via fax o via mail.

Farà fede la data di trasmissione del fax o mail purché trasmessa entro le ore 12.00.

Se la trasmissione avverrà in orario successivo il conteggio dei giorni e delle ore partirà dalle ore 8.00 del giorno successivo (domeniche e festivi esclusi).

Il non rispetto dei termini di consegna comporterà l'applicazione delle penali previste nell'apposito paragrafo.

### **13) MODALITA' OPERATIVE**

13a. La resa della merce dovrà essere franco i magazzini dell'AMT indicati sull'ordine e non verrà accettata condizione diversa. Lo scarico della merce, sarà a carico dell'aggiudicataria. Il materiale dovrà essere consegnato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

13b. Il materiale difettoso verrà spedito per la sostituzione entro dieci giorni dal collaudo da parte dell'azienda, con spese di spedizione a carico dell'aggiudicataria.

13c. Il materiale dovrà essere quello richiesto dalla AMT. Qualora la ditta aggiudicataria consegnasse materiale non corrispondente a quello richiesto, il magazzino rifiuterà la merce e, al ripetersi dell'inconveniente, la ditta aggiudicataria potrà essere estromessa dall'appalto con la perdita della cauzione versata.

Ad insindacabile giudizio della direzione dell'azienda, potrà essere accettato materiale diverso da quello previsto dalla ordinazione, dietro presentazione dei campioni e delle documentazioni da parte della ditta aggiudicataria, se richiesti dall'AMT, senza alcun maggiore onere o compenso alla stessa.

### **14) CONTROLLO TECNICO**

Il controllo tecnico può prevedere le seguenti fasi:

- Collaudo visivo
- Collaudo documentale
- Collaudo tecnico

#### **14.1 Collaudo visivo**

Consiste nella verifica della rispondenza del ricambio a quanto riportato sull'etichetta esterna della confezione, sulla base dei cataloghi tecnici (tavole) dei ricambi del costruttore del veicolo, nonché nella verifica dimensionale (anche sulla base della documentazione e dei campioni in possesso dell'A.M.T).

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

#### **14.2 Collaudo documentale**

L'A.M.T. si riserva di verificare la conformità tecnica dei ricambi forniti ai requisiti tecnici prescritti.

A tal fine, l'A.M.T. potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio, che dimostrino che il ricambio prodotto e fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei pezzi all'origine montati sul veicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio:
  - scheda tecnica del prodotto contenente i seguenti elementi:
    - dimensionali e tecnologici (caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche, durezza Brinell o Rockwell per materiali metallici e Shore per elastomeri con relativa scheda tecnica);
    - intercambiabilità con l'equivalente ricambio all'origine montato sul veicolo senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato;
    - caratteristiche funzionali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

### **14.3 Collaudo tecnico**

L'A.M.T. si riserva di realizzare il collaudo tecnico, che consisterà nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

L'A.M.T. si riserva inoltre di indicare, a suo insindacabile giudizio, centri/laboratori/istituti cui affidare il collaudo tecnico.

L'A.M.T. darà comunicazione, via PEC, al Fornitore, del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate, affinché il Fornitore, ove lo ritenga opportuno, possa presenziare. L'assenza del Fornitore durante le fasi del collaudo non invalida il risultato delle prove medesime.

Se il collaudo non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche; in tal caso verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

### **14.4 Verifica caratteristiche tecniche e prestazionali**

Una volta prelevato dal magazzino, il personale tecnico dell'A.M.T. procederà all'installazione del materiale fornito sul veicolo.

Nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche:

- impossibilità di installazione

- rilevazione anomalie non riscontrabili nel corso delle attività di collaudo di cui sopra
- caratteristiche non corrispondenti a quelle del ricambio originale
- ecc.

In tal caso, verrà inviata specifica comunicazione al Fornitore con cui si notificano i difetti riscontrati (vedi come previsto al paragrafo Collaudo negativo).

A far data dall'installazione del componente, per i componenti acquistati con indicazione della durata garantita, decorre il periodo di monitoraggio. Nel caso in cui la durata risulti inferiore a quella dichiarata, varranno le condizioni di garanzia di lunga durata precisate al paragrafo 12.1.

## **15) COLLAUDO NEGATIVO**

In caso di esito negativo di una delle fasi di ricevimento/accettazione/collaudo/verifica caratteristiche tecniche e prestazioni, l'A.M.T. procederà a inviare comunicazione relativa ai vizi riscontrati e prodotti non conformi.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, i prodotti non conformi entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di esito negativo del nuovo collaudo sul materiale sostitutivo, l'Azienda di TPL provvederà ad annullare la riga d'ordine, e potrà

- nel caso di fornitura di ricambio equivalente, richiedere al Fornitore la fornitura di ricambio originale corrispondente
- approvvigionare il materiale presso un altro rivenditore, addebitando al Fornitore la differenza di costo

In ogni caso per i materiali respinti al collaudo al Fornitore saranno addebitate le penali per ritardo sul termine di consegna, calcolate dal giorno di effettiva consegna e fino al nuovo termine indicato dall' A.M.T. (vedi paragrafo PENALI).

Le non conformità costituiranno, inoltre, elemento che andrà ad incidere nella valutazione del Fornitore nel sistema di qualificazione dei fornitori.

## **16) GARANZIE**

### **16.1 Cauzione provvisoria**

Una garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) pari al 2% del valore della gara, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2006. Art. 93.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno e favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno 120 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di almeno ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia avvenuta ancora l'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.M.T. Catania S.p.A..

La suddetta cauzione sarà restituita alle Ditte non aggiudicatriche entro 30 giorni dalla avvenuta aggiudicazione, mentre alla Ditta Aggiudicataria sarà restituita previa costituzione della cauzione definitiva.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008; integrato dalla L. 221/2015 in vigore dal 02/02/2016)

Nel caso in cui la Ditta vorrà beneficiare di quanto sopra, dovrà, in sede di presentazione delle offerte, dare l'evidenza del possesso del sistema di qualità allegando copia del certificato;

### **16.2 Cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto**

Il Fornitore risultante assegnatario di fornitura dovrà, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, costituire cauzione definitiva di importo pari al 10% non riducibile del valore complessivo di fornitura a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'assunzione della fornitura e per il risarcimento di eventuali danni, nonché del rimborso delle spese che il Cliente dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili al Fornitore.

La cauzione dovrà essere prestata nelle medesime modalità di cui al punto 16.1 del presente capitolo e nel rispetto delle condizioni ivi indicate (tranne, ovviamente, la durata).

La validità della cauzione dovrà coprire l'intero periodo di validità del contratto, dovrà essere escutibile fino a 180 giorni successivi alla scadenza del contratto e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Cliente e lo svincolo dietro espressa autorizzazione. La cauzione, infruttifera, sarà restituita o svincolata in assenza di contenzioso. I costi relativi alla fidejussione sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva potranno essere percentualmente ridotte in virtù di quanto previsto dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Tale cauzione sarà svincolata progressivamente con i tempi e le modalità di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016.

### **16.3 Garanzia**

Il Fornitore garantirà i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 4 mesi dalla data del positivo collaudo visivo dei materiali consegnati.

L'A.M.T. si impegna a completare le procedure di accettazione, entro 30 giorni solari e consecutivi dalla data di consegna del ricambio, indipendentemente dal fatto che l'accettazione logistica sia già avvenuta. Gli eventuali costi della sostituzione dell'entità sono a carico del Fornitore.

Dall'accettazione decorre il conteggio del periodo di garanzia.

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dall'esito del collaudo, il Fornitore sarà obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo ai beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 30 giorni dalla scoperta degli stessi.

La denuncia sarà inoltrata a mezzo PEC.

Entro 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'A.M.T. con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse bastevole, al ritiro dei beni ed alla loro sostituzione con altri nuovi. Comunque dal giorno successivo alla segnalazione del difetto riscontrato, il Fornitore in caso di mancato utilizzo del/i veicolo/i determinato dallo scarto del materiale fornito sarà assoggettato alla penale prevista all'art. 13, oltre al risarcimento del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa.

#### **14) PENALI**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, quest'ultima invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dal Fornitore, che dovranno comunque pervenire all'A.M.T. entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla stessa amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

<i>Descrizione</i>	<i>Penalità</i>
Ritardo di consegna	1% dell'importo della merce non consegnata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
Merce difforme dall'ordine in sede di accettazione (non accettati in sede di ricevimento)	Resta fissato il termine originario di consegna e viene applicata una penalità fissa del 5% alla prima violazione, 10% alla seconda e risoluzione del contratto alla terza

Ricambi risultati non idonei a seguito collaudo negativo o nel periodo di garanzia	Resta fissato il termine originario di consegna e viene applicata una penalità fissa del 5% alla prima violazione, 10% alla seconda e risoluzione del contratto alla terza.
Annullamento dell'ordine (totale o parziale) per mancata consegna	10% (dieci per cento) dell'importo dell'ordine (totale o parziale) annullato.
Garanzie di lunga durata – avaria anteriore al 90% della percorrenza – mancato intervento del fornitore.	L'importo della penale sarà calcolato in base prezzi offerti sia per il materiale sia per le lavorazioni.
Altre violazioni contrattuali	€ 400,00 per ogni violazione successiva alla terza

L'A.M.T., previa comunicazione con comunicazione PEC, procede ad emettere fattura della penalità e a compensazione fra dare e avere mediante riduzione del pagamento delle fatture emesse dalla ditta o con escussione parziale o totale della cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Nel caso in cui l'importo totale delle penalità superi il 10% dell'importo contrattuale, il RUP ha facoltà di proporre alla stazione appaltante la risoluzione dell'atto negoziale per grave inadempimento.

Nel caso in cui si proceda per la risoluzione del contratto, la stazione appaltante può, nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara, provvedere o all'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 221 lett. d) Codice Appalti (affidamento diretto in caso di urgenza) ovvero procedere allo scorrimento della graduatoria ai sensi dell'articolo 140 Codice Appalti. Tale ultima opzione è consentita solo a condizione che la facoltà di avvalersi dell'articolo 140 sia stata espressamente prevista nel bando di gara.

#### **14.1 Disapplicazione delle penalità**

Ai sensi dell'art. 145, commi 7 e 8, del Regolamento, è facoltà del Fornitore di presentare istanze tese ad ottenere la totale o parziale disapplicazione delle penali.

Tale facoltà si esercita mediante la presentazione di una motivata istanza da parte del Fornitore per le conseguenti valutazioni dell'Azienda di TPL. In caso di accertata non imputabilità del ritardo all'esecutore o di manifesta non proporzionalità delle penali rispetto all'interesse dell'Azienda di TPL, quest'ultima provvede, su proposta del RUP e sentito il direttore di esecuzione e l'organo di collaudo se costituito, alla disapplicazione delle penali.

## **15) MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il Fornitore, a consegna avvenuta, emetterà fatture specificando il numero d'ordinazione dell'A.M.T., la data ed il/i numero/i di posizione/i d'ordine.

Le fatture non conformi alle condizioni offerte in gara verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

I pagamenti saranno effettuati (richiamare la norma) a 30 giorni, salvo i casi in cui il D.Lgs. 231/2002 ammette termini maggiori, fine mese data fattura per ricambi consegnati e accettati con esito favorevole, previo accertamento della regolarità per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL verificata a mezzo del DURC.

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'A.M.T. accrediterà al fornitore gli importi spettanti esclusivamente su un conto corrente dedicato previa comunicazione delle persone abilitate ad operare sul conto stesso.

Il Fornitore si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva dell'A.M.T. la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010, nonché di sottoporre all'A.M.T. la medesima clausola immediatamente dopo la sottoscrizione.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di riferimento (specificare quale) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **16) DISDETTA**

In caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l'AMT ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con semplice preavviso di cinque giorni da darsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **18) DISPOSIZIONI**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

## **19) RISCHI DA INTERFERENZA**

L'Azienda ha elaborato il DUVRI che viene messo a disposizione delle Ditte partecipanti.

Relativamente al presente capitolato, l'AMT ha rilevato come rischi da interferenza esclusivamente quelli legati al transito di autobus ed altri veicoli all'interno della rimessa anche nei pressi delle zone di carico e scarico materiali.

Poiché tali operazioni sono previste nelle ore diurne non sono stati previsti costi per la sicurezza ma viene raccomandato quanto segue:

1. Rispettare il senso di marcia dei veicoli all'interno della rimessa;
2. Procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
3. Prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
4. Non effettuare operazioni di carico e scarico al di fuori delle zone previste.

## **20) FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è quello di Catania.